



RIPARTIZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE

UFFICIO CONTRATTI PER FORNITURE SOTTO SOGLIA

DISCIPLINARE DI GARA

Fornitura di n. 2 veicoli hybrid per le esigenze dell'Ateneo, da adibire al trasporto di persone e cose e, più precisamente: n. 1 Mercedes Benz – Classe A Sedan e n. 1 Mercedes Benz – Classe C.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Disciplina dell'appalto
- Art. 3 - Caratteristiche della fornitura
- Art. 4 - Termine di esecuzione della fornitura
- Art. 5 – Penali
- Art. 6 – Collaudo
- Art. 7 - Garanzia sulle attrezzature
- Art. 8 - Garanzia definitiva
- Art. 9 – Responsabile del Procedimento
- Art. 10 – Fatturazione e Pagamenti
- Art. 11 – Risoluzione
- Art. 12 – Recesso
- Art. 13 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
- Art. 14 – Elezione di domicilio
- Art. 15 – Foro competente
- Art. 16 – Spese contrattuali

ART 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la **fornitura di n. 1 Mercedes Benz – Classe A250 e EQ Power Automatic Sedan e n. 1 Mercedes Benz – Classe C300 EQ Power per le esigenze dell'Ateneo, da adibire al trasporto di persone e cose. Pertanto, entrambi gli autoveicoli dovranno essere immatricolati quali autocarri.**

Sono compresi nella fornitura il trasporto e quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura a regola d'arte negli ambienti di destinazione.

La fornitura oggetto del presente Capitolato dovrà essere consegnata presso la sede dell'Università degli Studi di Napoli Federico II – Corso Umberto I, n. 40 – 80133 Napoli.

ART 2

DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Disciplinare;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalla legge 120/2020;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante il “Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti”;
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;



- delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania";
- da ogni altra disposizione vigente – anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro applicabile alla fornitura in oggetto.

ART 3
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Si rimanda agli elaborati tecnici allegati.

ART 4
TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura oggetto del presente capitolato dovrà essere eseguita entro e non oltre 60 gg dalla stipula del contratto, salvo un più vantaggioso termine di consegna offerto dal produttore.

ART 5
PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo.

La penale giornaliera è pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 5 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

ART 6
REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Ai sensi dell'articolo 102 del Dlgs 50/2016, la regolare esecuzione della fornitura sarà certificata dal responsabile del procedimento, non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

ART 7
GARANZIA SULLE ATTREZZATURE

La fornitura dovrà essere garantita secondo le vigenti disposizioni di legge.

La Società fornitrice è, al riguardo, obbligata, per l'intera durata della garanzia, a compiere tutte le occorrenti attività di assistenza e manutenzione tecnica degli autocarri oggetto della fornitura, senza alcun limite nel numero degli interventi e delle parti da sostituire.

ART 8
GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all'art. 93 del predetto decreto, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione



sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In ogni caso l'Università ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, oltre che nell'ipotesi di cui al precedente articolo 4, anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. In ogni caso per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, nonché dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", sono espletate dal Responsabile del Procedimento, nella persona della Sig.ra Elena Cesaro, Cat. D, Area Amministrativo-gestionale.

ART 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto ed il CIG, solo dopo aver ricevuto comunicazione del positivo collaudo. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al Responsabile Unico del Procedimento; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del Responsabile del Procedimento;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

I suddetti pagamenti in favore del fornitore saranno effettuati solo a seguito della effettiva disponibilità degli accrediti da parte dell'Ente finanziatore e quindi saranno subordinati ai suddetti accrediti.

Pertanto, ai fini del calcolo del tempo per la decorrenza di eventuali interessi per ritardato pagamento, dovuto a temporaneo esaurimento della provvista finanziaria di cui sopra, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta all'Ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo accredito.

ART 11 RISOLUZIONE



Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 4 del presente capitolato;
 - b) violazione del divieto di cessione del contratto;
 - c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
 - e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
 - f) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
 - g) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
 - h) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
 - i) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. lgs. 50/2016;
 - l) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura;
- Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:
- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art. 3 del presente contratto;
 - violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
 - mancata accettazione della fornitura al collaudo.

In tutte le ipotesi predette l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART 12 RECESSO

Trova applicazione l'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART 13 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ART 14 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

ART 15 FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

ART 16 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.